

Originale



DELIBERAZIONE N. 8 del 24/06/2020

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione **Ordinaria**- seduta Pubblica di 1^a convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno **2020** il giorno **24** del mese di **Giugno** alle ore **18.10** in VIDEOCONFERENZA, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BORGHI TIZIANO	Sindaco	SI
LUGLI ROBERTO	Consigliere	SI
RUGGI FEDERICO	Consigliere	SI
COSTETTI MIRCO	Consigliere	SI
BORGHI GIORGIA	Consigliere	SI
ROSSI ENRICO	Consigliere	NO
CAMPANI GIANFRANCO	Consigliere	SI
LEVRINI MICHELA	Consigliere	SI
BENASSI MARCO	Consigliere	SI
FOGLI PATRICK	Consigliere	SI
ELISETTI CHIARA	Consigliere	SI
MIGLIACCIO RITA	Consigliere	SI
IBATTICI LUCA	Consigliere	SI
	Assessore Esterno	SI

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor BORGHI TIZIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri:

LEVRINI MICHELA - ELISETTI CHIARA -BORGHI GIORGIA.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

DATO ATTO che in forza di tale disposizione erano stati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05/09/2014 (modificato con deliberazione n. 39 del 29/07/2015 e con deliberazione n. 16 del 29/04/2016) il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC)" e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/09/2014 il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU- IUC)" in vigore nel comune di Carpineti;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) -ed in particolare l'art. 1, commi da 738 a 783- che hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due previgenti forme di prelievo IMU e TASI e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: " *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*";

DATO ATTO della necessità, viste le modifiche normative sopra riportate, di procedere a nuova approvazione del regolamento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla base della disciplina dettata dalla legge n. 160/2019 che ha unificato i vecchi tributi IMU-IUC e TASI-IUC;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno che ha spostato dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

VISTI, altresì, il Decreto del Ministero dell'interno del 28/02/2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine di cui sopra, l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 che lo ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 1, comma 779, L. 160/2019 che testualmente recita. “ Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.”

RICHIAMATI i commi 15 e 15 bis dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo.

RICHIAMATI altresì i commi 766 e 767 della L. 160/2019 che fissano nuove procedure, criteri e termini in tema di deliberazione e pubblicazione delle delibere regolamentari di entrate tributarie;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 con nota protocollo n. 4421 del 11/06/2020 allegato alla presente deliberazione;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi della Ragioniera Simona Mortari che illustra il punto posto all'o.d.g. e del Sindaco;

DI DARE ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 91 del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale:

- Tutti gli interventi relativi al presente punto dell'o.d.g. sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali;

- I supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti:

PRESENTI	N°	12
VOTANTI	N°	8
FAVOREVOLI	N°	8
CONTRARI	N°.	/
ASTENUTI	N°	4 (Fogli, Elisetti, Migliaccio, Ibattici)

DELIBERA

DI APPROVARE (sulla base della nuova normativa dettata dalla Legge Finanziaria per l'anno 2020) il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)" nel testo di cui all'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020;

DI DARE mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

DI DARE ATTO che il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05/09/2014 (modificato con deliberazione n. 39 del 29/07/2015 e con deliberazione n. 16 del 29/04/2016) ed il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU- IUC)" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 29/09/2014 continuano a regolamentare i rapporti tributari intercorsi fino al 31/12/2019;

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri Comunali:

PRESENTI	n. 12
VOTANTI	n. 8
FAVOREVOLI	n. 8
CONTRARI	n. /
ASTENUTI	n. 4 (Fogli, Elisetti, Migliaccio, Ibattici)

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 considerata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e le indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
BORGHI TIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune (www.comune.carpinetti.re.it) per quindici giorni consecutivi.

Carpinetti, li 14/07/2020

Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la sujestesa deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune (www.comune.carpinetti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 14/07/2020 al 28/07/2020
- è divenuta esecutiva il giorno 24/07/2020 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000

Carpinetti, li

Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo



Comune di Carpineti
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(NUOVA IMU ex. L. 160/2019)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n del /2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Articolo 3 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Articolo 4 – Versamenti effettuati da un contitolare

Articolo 5 – Immobili concessi in comodato gratuito al Comune

Articolo 6 – Versamenti minimi ed Interessi

Articolo 7 - Accertamento esecutivo e rateazione

Articolo 8 - Funzionario responsabile

Articolo 9 - Rinvio

Articolo 10 – Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 3 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 4 - Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 5- Immobili concessi in comodato gratuito al Comune

1. Sono esenti dall'IMU gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali dell'Ente.
2. L'esenzione di cui al precedente comma 1 compete per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
3. Gli uffici comunali competenti invieranno periodicamente al Servizio Tributi le comunicazioni riferibili agli immobili in oggetto.

Art. 6 - Versamenti minimi ed Interessi

1. Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi di imposta complessiva annua per importi inferiori a Euro 12,00.
2. Sulle somme dovute per imposta a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 7- Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Decorso il termine ultimo per il pagamento il Comune può concedere la ripartizione delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità previste dal Regolamento generale delle entrate.

Art. 8 - Funzionario responsabile

Con delibera della Giunta comunale è designato il Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni di pagamento i provvedimenti e dispone i rimborsi. La Giunta può prevedere e disciplinare forme di incentivazione, ove consentite da norme di legge e contrattuali, da erogare al personale specificamente e previamente assegnato all'attività di accertamento dell'imposta municipale propria.

Art. 9 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge vigenti nonché le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 10 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.